ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 382

30° anno

delle Comunità europee

31 dicembre 1987

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CEE) n. 4081/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura di un contingente tariffario communitario annuo per il malto non torrefatto della sottovoce 1107 10 99 della nomenclatura combinata, originario e proveniente dalla Finlandia** 1

★ **Regolamento (CEE) n. 4082/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliege da tavola, ad accezione delle amerene, dei codici 0809 20 10 e 0809 20 90 della nomenclatura combinata, originarie della Svizzera (1988)** 2

★ **Regolamento (CEE) n. 4083/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni grassi ed oli animali di origine marina, dei codici ex 1504 20 10, ex 1504 30 19 ed ex 1516 10 90 della nomenclatura combinata, originari della Norvegia (1988)** 4

★ **Regolamento (CEE) n. 4084/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i piselli congelati dei codici 0710 21 00 e ex 0710 29 00 della nomenclatura combinata, originari della Svezia (1988)** 6

★ **Regolamento (CEE) n. 4085/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i filetti di taluni merluzzi e di pesci della specie Boreogadus saida, del codice 0305 30 19 della nomenclatura combinata, originari della Norvegia (1988)** 9

★ **Regolamento (CEE) n. 4086/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari della Svezia (1988)** 12

★ **Regolamento (CEE) n. 4087/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Norvegia, dei codici ex 1604 13 90, ex 1604 15 90, ex 1604 19 99 e ex 1604 20 90 della nomenclatura combinata (1988)** 18

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

★ **Regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania** 22

★ **Regolamento (CEE) n. 4089/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliege dolci a polpa chiara conservate in alcole del codice ex 2008 60 39 della nomenclatura combinata, e destinate alla produzione di prodotti a base di cioccolato (1988)** 24

★ **Regolamento (CEE) n. 4090/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo** 26

★ **Regolamento (CEE) n. 4091/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3034/80 che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80** 27

★ **Regolamento (CEE) n. 4092/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa, per il 1987, il contingente applicabile all'importazione in Portogallo di taluni vini in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985** 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4081/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per il malto non torrefatto della sottovoce 1107 10 99 della nomenclatura combinata, originario e proveniente dalla Finlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 22 luglio 1972 è stato concluso un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura è stato approvato con la decisione 86/556/CEE [1];

considerando che quest'ultimo accordo prevede un contingente annuo pari a 2 500 tonnellate, con una riduzione del prelievo di 100 ECU per tonnellata, per il malto non torrefatto della sottovoce 1107 10 99 della nomenclatura combinata, originario e proveniente dalla Finlandia; che è opportuno aprire a partire dal 1988 tale contingente annuo in via permanente e prevedere che le modalità di gestione di tale contingente siano stabilite nell'ambito di un regolamento di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1988 il prelievo all'importazione di malto non torrefatto della sottovoce 1107 10 99 della nomenclatura combinata, originario e proveniente dalla Finlandia, è ridotto di 100 ECU per tonnellata, limitatamente ad un contingente tariffario comunitario annuo di 2 500 tonnellate.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [2].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

---

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 67.

[2] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4082/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliege da tavola, ad accezione delle amarene, dei codici 0809 20 10 e 0809 20 90 della nomenclatura combinata, originarie della Svizzera (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso e approvato con la decisione 86/559/CEE [1];

considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per le ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci che risponde, ad un tempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri; che, per contemplare al tempo stesso normative comunitarie specifiche, detta nomenclatura è stata ampliata con l'elaborazione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata ed eventualmente i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazi contingentale (in %)
09.0901	0809 20 10 0809 20 90	Ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera	1 000	0

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno della Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero acesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

REGOLAMENTO (CEE) N. 4083/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni grassi ed oli animali di origine marina, dei codici ex 1504 20 10, ex 1504 30 19 ed ex 1516 10 90 della nomenclatura combinata, originari della Norvegia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 14 maggio 1973 è stato concluso un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con la decisione 86/557/CEE [1];

considerando che quest'ultimo accordo prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto per taluni oli e grassi animali d'origine marina diversi da quelli di balena e capodoglio, originari della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio previsto per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario che è destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sottoindicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90	Grassi ed oli animali di origine marina, diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di un contenuto netto di più di 1 kg, originari della Norvegia	1 000	8,5

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

2. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

4. I prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 3 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

REGOLAMENTO (CEE) N. 4084/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i piselli congelati dei codici 0710 21 00 e ex 0710 29 00 della nomenclatura combinata, originari della Svezia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità un accordo, sotto forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con decisione 86/558/CEE [1];

considerando che quest'ultimo accordo prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate a dazio ridotto per i piselli congelati originari della Svezia di cui 4 500 tonnellate sono riservate alla Spagna; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988; che è opportuno aprire per il periodo considerato il volume contingentale annuale previsto;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Svezia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando che nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri diversi dalla Spagna di piselli, compresi i ceci, in provenienza dalla Svezia, presentano la seguente evoluzione:

(in tonnellate)

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	0	20	0
Danimarca	254	42	273
Germania	1 432	2 567	3 475
Grecia	0	272	91
Francia	0	0	0
Irlanda	0	0	0
Italia	14 527	14 879	14 643
Portogallo	282	0	262
Regno Unito	647	1 160	1 499
	17 142	19 371	20 243

considerando che negli anni presi in considerazione i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso ai benefici dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo presente questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario s'aggirano approssimativamente sui seguenti valori, per gli Stati membri diversi dalla Spagna:

Benelux	0,04
Danimarca	1,00
Germania	13,17
Grecia	0,64
Italia	77,61
Portogallo	1,72
Regno Unito	5,82

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questo prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.

seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 98 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0613	0710 21 00 ex 0710 29 00	Piselli congelati, originari della Svezia	6 000	4,5 in Spagna 6 negli altri Stati membri

2. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1988 ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

	(in tonnellate)
Benelux	1
Danimarca	14
Germania	184
Grecia	9
Spagna	4 500
Italia	1 087
Portogallo	24
Regno Unito	81

3. La seconda parte del contingente, pari a 100 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica sino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1988, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

REGOLAMENTO (CEE) N. 4085/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i filetti di taluni merluzzi e di pesci della specie Boreogadus saida, del codice 0305 30 19 della nomenclatura combinata, originari della Norvegia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973; che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, sotto forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con decisione 86/557/CEE [1];

considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per i filetti di taluni merluzzi e di pesci della specie Boreogadus saida, originari della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° genaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Norvegia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando che negli ultimi anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato la seguente evoluzione:

(in tonnellate)

Stati membri	1983	1984	1985	1986
Benelux	0	0	0	1
Danimarca	12	72	10	2
Germania	15	0	0	0
Grecia	0	0	11	0
Spagna	17	37	0	0
Francia	29	58	8	19
Irlanda	0	0	0	0
Italia	4 751	4 589	2 691	2 354
Portogallo	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0
	4 824	4 756	2 720	2 376

considerando che negli anni presi considerazione i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo conto di questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario si aggirano approssimativamente sui seguenti valori:

Danimarca	0,85
Grecia	0,11
Spagna	0,38
Francia	0,86
Italia	97,80

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.

opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 67 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sottoelencati è sospeso al livello ed entro il limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo contingentale (in tonnellate)	Aliquota dei dazi (%)
09.0709	0305 30 19	Filetti di merluzzi, delle specie Gadus morhua e Gadus ogac, e filetti di pesci della specie Boreogadus saida, secchi, salati o in salamoia, originari della Norvegia	3 000	0

Nel quadro di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano rispettivamente un dazio del 4,3 % e dello 0 %.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86 (2), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie dei prodotti considerati.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri. Le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1988, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

	(in tonnellate)
Danimarca	17
Grecia	2
Spagna	8
Francia	17
Italia	1 956

3. La seconda parte del contingente, di 1 000 t, costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.

una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1988, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1988, il totale delle importazione del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membro adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte comulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

REGOLAMENTO (CEE) N. 4086/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari della Svezia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con la decisione 86/558/CEE [1];

considerando che quest'ultimo accordo prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per taluni prodotti della pesca, originari della Svezia; che è necessario pertanto aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le importazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Svezia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(in tonnellate)

Stati membri	Merluzzi, merluzzi carbonari, freschi o refrigerati			Filetti di merluzzi freschi o refrigerati			Succedanei del caviale		
	1984	1985	1986	1984	1985	1986	1984	1985	1986
Benelux	81	189	182	7	24	9	0	0	0
Danimarca	23 280	20 288	18 568	222	392	270	1	19	1
Germania	152	413	32	113	128	43	38	6	22
Grecia	0	0	0	0	0	0	20	7	4
Spagna	3 001	2 021	742	997	985	276	3	5	5
Francia	273	158	170	42	24	4	33	23	5
Irlanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Italia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portogallo	37	0	20	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	502	516	454	0	0	0	1	0	0
	27 326	23 585	20 168	1 381	1 553	602	96	60	37

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.

(in tonnellate)

Stati membri	Altre preparazioni e conserve di aringhe			Altre preparazioni e conserve di pesci			Gamberetti		
	1984	1985	1986	1984	1985	1986	1984	1985	1986
Benelux	11	10	15	75	66	52	0	17	0
Danimarca	60	30	70	78	58	59	8	0	31
Germania	177	64	68	26	34	36	13	9	10
Grecia	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Spagna	6	0	7	2	3	3	1	1	3
Francia	1	1	23	1	1	6	37	3	1
Irlanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Italia	0	0	0	0	0	0	41	62	58
Portogallo	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Regno Unito	10	9	14	3	2	0	0	12	16
	265	114	197	185	164	156	104	104	122

considerando che, negli anni presi in considerazione, i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti, che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo presente questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale ai contingenti tariffari si situano approssimativamente sui seguenti valori:

(in tonnellate)

Stati membri	Merluzzi, merluzzi, carbonari, eglefini	Filetti di merluzzi	Succedanei del caviale	Altre preparazioni e conserve di aringhe	Altre preparazioni e conserve di pesci	Gamberetti
Benelux	0,64	1,13	0	6,25	38,22	5,15
Danimarca	87,41	25,00	10,88	27,78	38,62	11,82
Germania	0,84	8,03	34,20	53,64	19,01	9,70
Grecia	0	0	16,06	0	0	0,30
Spagna	8,11	63,86	6,73	2,26	1,58	1,52
Francia	0,85	1,98	31,61	4,34	1,58	12,42
Irlanda	0	0	0	0	0	0
Italia	0	0	0	0	0	48,79
Portogallo	0,08	0	0	0	0	1,82
Regno Unito	2,07	0	0,52	5,73	0,99	8,48

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % o al 67 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue

quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati originari della Svezia sono sospesi al livello nel limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0601	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:	3 500	0
		– Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	ex 0302 50 10	– della specie Gadus morhua		
		– altri pesci, esclusi fegati, uova e lattimi:		
	0302 62 00	–– Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)		
	0302 63 00	–– Merluzzi carbonari (Pollachius virens)		
09.0603	0304	Filetti di pesci e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:	1 500	0
	0304 10	– freschi o refrigerati:		
		–– Filetti:		
		––– altri:		
	ex 0304 10 31	–––– di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e dei pesci della specie Boreogadus saida:		
		– della specie Gadus morhua		
09.0605	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:	250	0
		– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	1604 12	–– Aringhe:		
	1604 12 90	––– altri:		
09.0607	1604 13	–– Sardine, alacce e spratti:	200	0
	1604 13 90	––– altri		
	1604 19	–– altri		
		––– altri:		
	1604 19 99	–––– altri		
	1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci:		
	1604 20 90	–– d'altri pesci		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0609	1604 30	– Caviale e suoi succedanei		
	1604 30 90	— Succedanei del caviale	60	0
09.0611	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:	120	7,5
	ex 1605 20 00	– Gamberetti:		
		— decorticati o congelati, esclusi gli scampi del genere Crangon		

2. Nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi indicati nella seguente tabella:

(in %)

Numero d'ordine	Spagna	Portogallo
09.0601	0	0
09.0603	0	0
09.0605	8,6	18,8
09.0607	8,6	18,8
09.0609	8,6	18,8
09.0611	6,6	21,6

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 [1], sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti considerati.

4. Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo concluso tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti è ripartita tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1988, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

(in tonnellate)

Stati membri	Numero d'ordine 09.0601	Numero d'ordine 09.0603	Numero d'ordine 09.0605	Numero d'ordine 09.0607	Numero d'ordine 09.0609	Numero d'ordine 09.0611
Benelux	13	11	10	—	52	4
Danimarca	1 836	250	46	4	52	9
Germania	18	80	89	14	26	8
Grecia	—	—	—	6	—	1
Spagna	170	639	4	2	2	1
Francia	18	20	7	13	2	10
Italia	—	—	—	—	—	39
Portogallo	2	—	—	—	—	1
Regno Unito	43	—	9	1	1	7
	2 100	1 000	165	40	135	80

3. La seconda parte di ogni contingente e cioè rispettivamente:

— per il numero d'ordine 09.0601: 1 400 t
— per il numero d'ordine 09.0603: 500 t
— per il numero d'ordine 09.0605: 85 t
— per il numero d'ordine 09.0607: 20 t
— per il numero d'ordine 09.0609: 65 t
— per il numero d'ordine 09.0611: 40 t,

costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato, procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 —

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimiento si applica fino all'esaurimento di ciascuna riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1988 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1988 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988 il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri, conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari della Svezia e presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

REGOLAMENTO (CEE) N. 4087/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Norvegia, dei codici ex 1604 13 90, ex 1604 15 90, ex 1604 19 99 e ex 1604 20 90 della nomenclatura combinata (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso e approvato con la decisione del Consiglio 86/557/CEE [1];

considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura, di un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto per talune preparazioni e conserve di pesci, originarie della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazione dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riuguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Norvegia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando che negli ultimi anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato la seguente evoluzione:

(in tonnellate)

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	0	11	4
Danimarca	41	7	2
Germania	15	22	3
Grecia	0	0	0
Spagna	0	3	1
Francia	1 690	1 604	1 354
Irlanda	0	0	0
Italia	0	106	309
Portogallo	0	0	0
Regno Unito	500	354	161
	2 246	2 107	1 834

considerando che negli anni presi in considerazione i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo conto di questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario si aggirano approssimativamente sui seguenti valori:

Benelux	0,24
Danimarca	0,81
Germania	0,65
Francia	75,13
Italia	6,71
Regno Unito	16,40.

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale;

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.

che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 67 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione per i prodotti sotto designati, originari della Norvegia, è sospeso al livello ed entro il limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo contingentale (in tonnellate)	Alliquota dei dazi (%)
09.0711		Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci:	400	10
	ex 1604 13 90	altre: — sardinelle (alacce), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati		
	ex 1604 15 90	Sgombri della specie Scomber australasicus, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati		
	ex 1604 19 99	altre, esclusi i merluzzi carbonari affumicati		
	ex 1604 20 99	Pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati		

Nel quadro di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano, rispettivamente, un dazio del 12,4 % e del 22,5 %.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86 [2], sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie dei prodotti considerati.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri. Le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1988, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

	(in tonnellate)
Benelux	1
Danimarca	2
Germania	2
Francia	203
Italia	18
Regno Unito	44.

3. La seconda parte del contingente, di 130 t, costituisce la riserva corrispondente.

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1988, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

REGOLAMENTO (CEE) N. 4088/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi di associazione o di cooperazione tra, da un lato, la Comunità economica europea e, dall'altro, Cipro, Israele e la Giordania prevedono che le rose e i garofani beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali preferenziali, entro il limite di contingenti tariffari aperti per l'importazione del complesso dei fiori freschi recisi della sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, originari di tali paesi; che tale preferenza tariffaria è applicabile soltanto alle importazioni per le quali sono rispettate determinate condizioni di prezzo;

considerando che è opportuno riportare nel presente regolamento, da un lato, le condizioni di prezzo che devono essere osservate affinché le rose e i garofani importati possano beneficiare di un dazio doganale preferenziale e, dall'altro, le condizioni per la sospensione di tale preferenza tariffaria quando le condizioni di prezzo di cui sopra non sono più soddisfatte, nonché le condizioni per il suo successivo ripristino;

considerando che le condizioni di prezzo che devono essere rispettate per i prodotti importati sono stabilite in funzione dei prezzi comunitari alla produzione; che, tenuto conto delle fluttuazioni molto sensibili ed ad assai breve termine dei corsi dei prodotti in causa nella Comunità, è opportuno fissare i prezzi alla produzione per periodi di due settimane, sulla base di una media dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi nel corso dei tre anni precedenti, prescindendo tuttavia dalle fluttuazioni eccessive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità del complesso dei fiori freschi recisi della sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, originari di Cipro, di Israele e della Giordania.

Articolo 2

1. Per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione di cui all'articolo 3.

Il prezzo del prodotto importato viene constatato sui mercati comunitari rappresentativi all'importazione, al lordo del dazio preferenziale.

2. Salvo caso eccezionale, il dazio doganale preferenziale è sospeso ed è reintrodotto il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione, ovvero

b) se, durante 5-7 giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello.

3. Il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

— di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione del paragrafo 2, lettera a),

— di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione del paragrafo 2, lettera b).

In mancanza di quotazioni disponibili, il dazio doganale preferenziale viene ripristinato se i corsi mancano per sei giorni lavorativi consecutivi a decorrere dall'applicazione effettiva della misura.

4. Per le importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1:

— il dazio doganale preferenziale applicabile risulta dalle condizioni particolari di applicazione degli accordi tra la Comunità e i paesi di cui all'articolo 1 a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

— durante il periodo di sospensione del dazio doganale preferenziale, il dazio applicabile risulta dall'applicazione degli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione.

Articolo 3

1. Sono fissati, per ciascuno dei quattro prodotti di cui all'articolo 1, prezzi comunitari alla produzione, applicabili per periodi di due settimane. Essi sono fissati due volte all'anno, anteriormente al 15 maggio e anteriormente al 15 ottobre.

2. Per ciascuno dei quattro prodotti, il prezzo comunitario alla produzione è pari alla media dei prezzi alla produzione rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione durante il periodo corrispondente nei tre anni che precedono la data di fissazione di cui al paragrafo 1.

La media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo è stabilita escludendo i corsi che, secondo modalità da determinare, possono essere considerati eccessivamente alti o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate sul mercato.

Articolo 4

La Commissione segue regolarmente, sulla base delle informazioni che le sono periodicamente comunicate dagli Stati membri o di informazioni raccolte direttamente, l'evoluzione dei corsi dei prodotti importati, per ciascuna origine, sui mercati d'importazione e quella dei prezzi alla produzione sui mercati della Comunità.

Articolo 5

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 [1], le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

— la definizione dei prodotti di cui all'articolo 1;

— l'elenco dei mercati comunitari rappresentativi alla produzione e di quelli rappresentativi all'importazione;

— le informazioni che gli Stati membri le comunicano periodicamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Secondo la stessa procedura, la Commissione:

a) fissa i prezzi comunitari alla produzione, conformemente all'articolo 3;

b) secondo il caso, sospende il dazio doganale preferenziale e reinstaura il dazio della tariffa doganale comune, ovvero ripristina il dazio preferenziale. Tuttavia, negli intervalli tra le riunioni del comitato di gestione, tali misure sono adottate dalla Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile ai prodotti originari di ciascuno dei tre paesi interessati a decorrere dall'applicazione del rispettivo protocollo addizionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

[1] GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4089/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliege dolci a polpa chiara conservate in alcole del codice ex 2008 60 39 della nomenclatura combinata, e destinate alla produzione di prodotti a base di cioccolato (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione di ciliege dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla produzione di pasticceria (segnatamente di prodotti a base di cioccolato), è attualmente insufficiente, nella Comunità, a coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità stessa; che di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende, per una parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente il dazio doganale applicabile ai prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario a prodotti che soddisfino certi criteri di destinazione, aprire detto contingente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 e fissarne il volume a 3 000 tonnellate, quantitativo corrispondente al fabbisogno di importazioni dai paesi terzi durante questo periodo, e il dazio contingentale al 10 %;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, i dazi doganali applicabili all'importazione dei seguenti prodotti sono sospesi al livello e nel limite di un contigente tariffario comunitario, come specificato in appresso:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.2713	ex 2008 60 39	Ciliege dolci a polpa chiara conservate in alcole, di diametro non superiore a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1)	3 000	10

(1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Nel limite di tale contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1985.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene constatato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

REGOLAMENTO (CEE) N. 4090/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3146/87 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'approvazione delle disposizioni che completano o armonizzano le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 2205 della nomenclatura combinata occorre prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 255/87 [4]; che inoltre l'esperienza acquisita dimostra che tale proroga non rischia di creare alcun inconveniente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del 31 dicembre 1987 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.
[3] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.
[4] GU n. L 26 del 29. 1. 1987, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4091/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3034/80 che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, qui di seguito denominata «sistema armonizzato», destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella tariffa doganale,

considerando che dal 1° gennaio 1988 si applica, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci, che risponderà contemporaneamente alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri;

considerando che la nomenclatura tariffaria derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3034/80 [3] è ripresa nella tariffa doganale comune; che risulta necessario, di conseguenza, formulare le designazioni delle merci e i numeri tariffari che figurano in detto regolamento secondo i termini della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che bisognerà modificare talune quantità di prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80;

considerando che la nomenclatura combinata non consente d'altronde di mantenere per alcuni tipi di merci dei capitoli 17, 18, 19 e 21 le indicazioni riguardanti la loro composizione e che servono al calcolo dell'elemento mobile da percepire all'importazione; che è pertanto necessario stabilire altrimenti tali indicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3034/80 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

I quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3033/80, qui di seguito denominate "merci", sono fissati come indicato nell'allegato I a fronte di ciascuna delle corrispondenti specifiche della tariffa doganale comune. Per quanto riguarda le merci delle sottovoci per le quali l'allegato I rimanda all'allegato II, tali quantitativi sono fissati come indicato nell'allegato II. Per queste ultime merci è applicato un codice complementare, composto dalla cifra 7, seguito da tre cifre, secondo la composizione della merce, come indicato nell'allegato III.»;

2) il testo dell'articolo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) riso: il riso semigreggio a grani lunghi;»;

3) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Le merci dei codici NC 1704 10 11, 19, 91 e 99, 1903 00 00, 1905 90 20, 2905 44 11 e 91, 3505 10 10 e 90, 3505 20 10, 30, 50 e 90, 3809 10 10, 30, 50 e 90, 3823 60 11 e 91 sono considerate come ottenute da granturco oggetto della restituzione alla produzione in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75.»;

4) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento;

5) l'allegato II diventa allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

[1] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.
[3] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(per 100 kg di merci)

Codici della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte scremato in polvere (PG 2)	Latte intero in polvere (PG 3)	Burro (PG 6)
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri i tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:											
0403 10	Iogurt:											
	aromatizzati o addizionati di frutta o cacao:											
	in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
51	inferiore o uguale all'1,5 %									100		
53	superiore all'1,5 % ma inferiore o uguale al 27 %										100	
59	superiore al 27 %									42		68
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
91	inferiore o uguale al 3 %									9		2
93	superiore al 3 % ma inferiore o uguale al 6 %									8		5
99	superiore al 6 %									8		10
0403 90	altri:											
	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:											
	in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
71	inferiore o uguale all'1,5 %									100		
73	superiore all'1,5 % ma inferiore o uguale al 27 %										100	
79	superiore al 27 %									42		68
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
91	inferiore o uguale al 3 %									9		2
93	superiore al 3 % ma inferiore o uguale al 6 %									8		5
99	superiore al 6 %									8		10
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:											
0710 40 00	Granturco dolce					100 (a)						
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione:											
0711 90	altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:											
30	Granturco dolce					100 (a)						

(a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:											
1517 10	Margarina, esclusa la margarina liquida:											
10	avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %											15
1517 90	altre:											
10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %											15
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):											
1704 10	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:											
	aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):											
11	sotto forma di striscie					30		58				
19	altre					30		58				
	aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):											
91	sotto forma di striscie					16		70				
99	altre					16		70				
1704 90	altri:											
30	Preparazione detta «cioccolato bianco»							45			20	
	altri:											
da 51 a 99		Vedi allegato II										
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:											
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri e di altri dolcificanti:											
10	non contenenti o contenenti, in peso, meno del 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio e/o d'isoglucosio calcolato in saccarosio							60 (b)				
30	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, eguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %							75				
90	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o d'isoglocosio calcolato in saccarosio, eguale o superiore all'80 %							100				

(b) L'elemento mobile (MOB) non è riscosso all'importazione dei prodotti che non contengano o che contengano meno del 5 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o d'isoglucosio calcolato egualmente in saccarosio.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1806 20	altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	Vedi allegato II										
	altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:											
1806 31 00	ripiene	Vedi allegato II										
1806 32 10 e 90	non ripiene	Vedi allegato II										
1806 90 da 11 a 90	altre:	Vedi allegato II										
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:											
1901 10 00	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	Vedi allegato II										
1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, della voce 1905	Vedi allegato II										
1901 90	altri:											
	Estratti di malto:											
11	aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %				195							
19	altri				159							
90	altri	Vedi allegato II										
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:											
	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:											
1902 11 00	contenenti uova		167									
1902 19	altre:											
10	non contenenti farina o semolino di grano tenero		167									
90	altre	67	100									
1902 20	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):											
	altre:											
91	cotte		41									
99	altre		116									
1902 30	altre paste alimentari:											
10	secche		167									
90	altre		66									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1902 40	Cuscus:											
10	non preparato		167									
90	altro		66									
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili					161						
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, ("corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:											
1904 10	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:											
10	a base di granturco					213						
30	a base di riso						174					
90	altri		53		53	53	53					
1904 90	altri:											
10	Riso						174					
90	altri		174									
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:											
1905 10 00	Pane croccante detto "Knäckebrot"			140								
1905 20	Pane con spezie (panpepato):											
10	avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	44		40				25				
30	avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	33		30				45				
90	avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22		20				65				
da 1905 30 11 a 99	Biscotti con aggiunta di dolcificanti cialde e cialdini	Vedi allegato II										
1905 40 00	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	Vedi allegato II										
1905 90	altri:											
10	Pane azimo (mazoth)	168										
20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili					644						
da 30 a 90	altri	Vedi allegato II										
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2001 90	altri:											
30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100 (a)						
40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					40 (a)						
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o consevati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:											
2004 10	Patate:											
2004 10 91	sotto forma di farina, semolino o fiocchi					Vedi allegato II						
2004 90	altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:											
10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100 (a)						
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:											
2005 20	Patate:											
2005 20 10	sotto forma di farina, semolino o fiocchi					Vedi allegato II						
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100 (a)						
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:											
2008 99	altri:											
85	Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays, var. saccharata)					100 (a)						
91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenote, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %					40 (a)						
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:											
2101 10	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:											
	Estratti, essenze e concentrati:											
	Preparazioni:											
99	altri					Vedi allegato II						
2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:											
90	altri					Vedi allegato II						
2101 30	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:											
	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:											

(a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19	altri				137							
	Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del cafè:											
99	altri				245							
2102	Lieviti (vivi e morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:											
2102 10	Lieviti vivi:											
	Lieviti di panificazione:											
31	secchi								425			
39	altri								125			
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:											
10	non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte							25		10		
	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
91	uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %							20			23	
99	uguale o superiore al 7 %							20			35	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:											
2106 10	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:											
90	altri					Vedi allegato II						
2106 90	altre:											
10	Preparazione dette "fondute"										60	
99	altre					Vedi allegato II						
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:											
2202 90	altre:											
	altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:											
91	inferiore allo 0,2 %							10		8		
95	uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %							10			6	
99	uguale o superiore al 2 %							10			13	
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI											
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:											
	altri polialcoli:											
2905 43 00	Mannitolo							300				
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo):											
	in soluzione acquosa:											
11	contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo					172						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19	altro							90				
	altro:											
91	contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, colcolata sul tenore in D-glucitolo					245						
99	altro							128				
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od estereficati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:											
3505 10	Destrina ed altri amidi modificati:											
10	Destrina					189						
	altri amidi e fecole modificati:											
90	altri					189						
3505 20	Colle:											
10	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore al 25 %					48						
30	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 55 %					95						
50	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %					151						
90	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, superiore all'80 %					189						
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:											
3809 10	a base di sostanze amidacee:											
10	aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore al 55 %					95						
30	aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %					132						
50	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %					161						
90	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore all'83 %					189						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:											
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:											
	in soluzione acquosa:											
11	contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo					172						
19	altro							90				
	altro:											
91	contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso,. calcolata sul tenore di D-glucitolo					245						
99	altri							128»				

«ALLEGATO II

(per 100 kg di merci)

Tenori, in peso, di materie grasse provenienti dal latte e di proteine del latte, del saccarosio, dello zucchero invertito e dell'isoglucosio, dell'amido o della fecola e del glucosio	Latte in polvere scremato (PG 2)	Latte in polvere intero (PG 3)	Burro (PG 6)	Zucchero	Grano tenero	Granturco
	kg	kg	kg	kg	kg	kg
A. Non contenente o contenente meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, avente tenero di proteine del latte:						
uguale o superiore al 2,5 % e inferiore al 6 %	14					
uguale o superiore al 6 % e inferiore al 18 %	42					
uguale o superiore al 18 % e inferiore al 30 %	75					
uguale o superiore al 30 % e inferiore al 60 %	146					
uguale o superiore al 60 %	208					
avente tenore di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %:						
non contenente o contenente meno del 2,5 % di proteine del latte			3			
avente tenore di proteine del latte:						
uguale o superiore al 2,5 % e inferiore al 6 %	14		3			
uguale o superiore al 6 % e inferiore al 18 %	42		3			
uguale o superiore al 18 % e inferiore al 30 %	75		3			
uguale o superiore al 30 % e inferiore al 60 %	146		3			
uguale o superiore al 60 %	208		3			
avente tenore di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 3 % e inferiore al 6 %:						
non contenente o contenente meno del 18 % di proteine del latte		20				
avente tenore di proteine del latte uguale o superiore al 18 %	72	20				
avente tenore di materie grasse proveniente dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 9 %:						
non contenente o contenente meno del 18 % di proteine del latte		32				
avente tenore di proteine del latte uguale o superiore al 18 %	60	32				
avente tenore di materie grasse proveniente dal latte uguale o superiore al 9 % e inferiore al 12 %:						
non contenente o contenente meno del 18 % di proteine del latte		43				
avente tenore di proteine del latte uguale o superiore al 18 %	49	43				
avente tenore di materie grasse proveniente dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:						
non contenente o contenente meno del 18 % di proteine del latte		63				
avente tenore di proteine del latte uguale o superiore al 18 %	29	63				
avente tenore di materie grasse dal latte:						
uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %		81	4			
uguale o superiore al 26 % e inferiore al 40 %		52	29			
uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %			63			
uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %			81			
uguale o superiore al 70 % e inferiore al 85 %			99			
uguale o superiore al 85 %			117			
B. Avente tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio:						
uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %				24		
uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %				45		
uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %				65		
uguale o superiore al 70 %				93		
C. Avente tenore dell'amido, della fecola e/o del glucosio:						
uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %					22	22
uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %					47	47
uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %					74	74
uguale o superiore al 75 %					101	101»

«ALLEGATO III

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso)	Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (*)																		
		≥0<5					≥5<25					≥25<50				≥50<75			≥75	
		Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (**)																		
		≥0 <5	≥5 <30	≥30 <50	≥50 <70	≥70	≥0 <5	≥5 <30	≥30 <50	≥50 <70	≥70	≥0 <5	≥5 <30	≥30 <50	≥50	≥0 <5	≥5 <30	≥30	≥0 <5	≥5
≥0<1,5	≥0<2,5	000	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	015	016	017	800	801
	≥2,5<6	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	035	036	037	820	821
	≥6<18	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	055	056	057	840	841
	≥18<30	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	075	076	077	860	861
	≥30<60	080	081	082	083	084	085	086	087	088	×	090	091	092	×	095	096	×	×	×
	≥60	810	811	812	×	×	815	816	817	×	×	830	831	×	×	×	×	×	×	×
≥1,5<3	≥0<2,5	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	115	116	117	900	901
	≥2,5<6	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	135	136	137	920	921
	≥6<18	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	155	156	157	940	941
	≥18<30	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	175	176	177	960	961
	≥30<60	180	181	182	183	×	185	186	187	188	×	190	191	192	×	195	196	×	×	×
	≥60	910	911	912	×	×	915	916	917	×	×	930	931	×	×	×	×	×	×	×
≥3<6	≥0<18	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	215	216	217	220	221
	≥18	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	275	276	×	280	×
≥6<9	≥0<18	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	315	316	317	320	321
	≥18	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	375	376	×	380	×
≥9<12	≥0<18	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	415	416	417	420	421
	≥18	460	461	462	463	464	465	466	467	468	×	470	471	472	×	475	476	×	×	×
≥12<18	≥0<18	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	515	516	517	520	521
	≥18	560	561	562	563	564	565	566	567	568	×	570	571	572	×	575	576	×	×	×
≥18<26		600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	615	616	617	620	621
≥26<40		700	701	702	703	704	705	706	707	708	×	710	711	712	×	715	716	×	×	×
≥40<55		720	721	722	723	×	725	726	727	728	×	730	731	732	×	735	736	×	×	×
≥55<70		740	741	742	×	×	745	746	747	×	×	750	751	×	×	×	×	×	×	×
≥70<85		760	761	762	×	×	765	766	×	×	×	770	771	×	×	×	×	×	×	×
≥85		780	781	×	×	×	785	786	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(*) Amido-Fecola/Glucosio

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza: 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

(**) Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

NB: In ogni caso e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.»

REGOLAMENTO (CEE) N. 4092/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che fissa, per il 1987, il contingente applicabile all'importazione in Portogallo di taluni vini in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto di adesione, fino alla fine della prima tappa la Repubblica portoghese può mantenere restrizioni quantitative, sotto forma di contingenti, all'importazione di taluni vini in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma del paragrafo 2, lettera c) dello stesso articolo, il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume; che il contingente per il 1986 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 499/86 [1],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente che, in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare all'importazione di taluni vini della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

---

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 43.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987 (in hl)
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce A, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: — Vini, presentati sotto forma diversa dalle bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar C. altri: I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol	257 400